

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2004/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) È essenziale che il pubblico e gli investitori siano in grado di valutare la qualità delle pratiche di esecuzione di ciascuna impresa di investimento e di sapere quali sono le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui essa ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Per permettere un raffronto significativo e l'analisi della scelta delle prime cinque sedi di esecuzione occorre che l'impresa di investimento pubblici informazioni distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari. Per poter valutare esaurientemente il flusso degli ordini della clientela verso le sedi di esecuzione, gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di discernere se l'impresa di investimento stessa abbia costituito una delle prime cinque sedi di esecuzione per ciascuna classe di strumenti finanziari.
- (2) Ai fini di una valutazione esauriente della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione cui l'impresa di investimento si è rivolta per l'esecuzione di ordini di clienti, comprese le sedi di esecuzione di paesi terzi, è opportuno che l'impresa di investimento pubblici le informazioni prescritte dal presente regolamento in relazione a sedi di negoziazione, *market maker* o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.
- (3) Per fornire informazioni precise e comparabili è necessario suddividere gli strumenti finanziari in classi secondo le caratteristiche d'interesse ai fini della pubblicazione. Ciascuna classe di strumenti finanziari dovrebbe essere sufficientemente ristretta da rilevare le differenze di condotta nell'esecuzione degli ordini che la contraddistinguono dalle altre, ma nel contempo sufficientemente ampia da garantire che l'obbligo di informazione a carico dell'impresa di investimento non risulti sproporzionato. Poiché la classe degli strumenti di capitale è molto vasta, è opportuno scinderla in sottoclassi in base alla liquidità. Dato che la liquidità è un fattore essenziale nella scelta della condotta di esecuzione e che spesso le sedi di esecuzione entrano in competizione per attirare i flussi delle azioni negoziate con maggiore frequenza, è opportuno classificare gli strumenti di capitale secondo la rispettiva liquidità, determinata in base al regime dello scostamento di prezzo previsto dalla direttiva 2014/65/UE.
- (4) Nel rendere nota l'identità delle prime cinque sedi di negoziazione in cui esegue ordini di clienti l'impresa di investimento dovrebbe pubblicare le informazioni riguardanti il volume e il numero di ordini eseguiti in ciascuna di esse, in modo da consentire agli investitori di formarsi un'opinione circa il flusso degli ordini della clientela dall'impresa a tale sede. Se l'impresa di investimento esegue soltanto un numero esiguo di ordini in una o più classi di strumenti finanziari, le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione non sono molto significative né rappresentative delle modalità di esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno imporre all'impresa di investimento di indicare chiaramente le classi di strumenti finanziari nelle quali esegue un numero esiguo di ordini.
- (5) Per scongiurare il rischio di divulgazione di informazioni di mercato potenzialmente sensibili sul volume di attività dell'impresa di investimento, il volume delle esecuzioni e il numero di ordini eseguiti dovrebbero essere espressi, piuttosto che in valori assoluti, in percentuale del volume totale delle esecuzioni e del numero complessivo di ordini eseguiti dall'impresa per ciascuna classe di strumenti finanziari.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

